



*Conseguito nelle
sedute del
20 gennaio 2011*

**Conferenza Unificata
20 gennaio 2011**



Punto 3)

**Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione dell'uso dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
(POLITICHE EUROPEE-SVILUPPO ECONOMICO)**

Parere condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative

In merito allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE l'ANCI, si valuta positivamente il lavoro predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, sottolineando però che il provvedimento rappresenta un testo complesso e rilevante per gli indirizzi di politica energetica del nostro Paese per i prossimi anni, e con notevole impatto economico ed implicazioni organizzativo-procedurali per le amministrazioni comunali.

Per tali ragioni e alla luce della luce dell'ultimo testo condiviso in sede tecnica il 13 gennaio scorso e degli emendamenti proposti dal Coordinamento interregionale in quella stessa sede, l'Anci formula di seguito alcune osservazioni e richieste emendative di modifica puntuale.

Osservazioni e proposte emendative

L'Anci esprime apprezzamento per il lavoro svolto finora dal MISE e per l'attenzione prestata al raggiungimento sostenibile degli obiettivi prefissati a livello nazionale, oltre che per l'approccio di maggiore integrazione tra produzione da fonti rinnovabili ed interventi di efficientamento e risparmio energetico, non soltanto limitato agli edifici e agli impianti ma alle infrastrutture di pubblico servizio nel loro complesso.

La valutazione positiva va anche al meccanismo proposto per consentire una migliore ed efficace applicazione del sistema degli incentivi, finalizzato a ridurre l'attuale incidenza sulle bollette al consumo ed eventuali operazioni meramente speculative che, non garantendo una sostenibilità dell'investimento e non trainando la crescita e la qualità del sistema imprenditoriale, possono rappresentare al contrario un danno per il patrimonio pubblico e il territorio.

Si segnala la necessità di prevedere parallelamente adeguati meccanismi di compensazione per gli enti locali, indipendentemente dalla loro dimensione, chiamati a fare fronte alle nuove procedure autorizzatorie – sebbene semplificate – previste dal decreto (in particolare la PAS). Si evidenziano infatti alcune criticità riscontrate nell’elaborazione del Capo I “Autorizzazioni e procedure amministrative” e in particolare degli art. 6 “denuncia di impianto alimentato da energia rinnovabile e comunicazione di impianto alimentato da energia rinnovabile” e 6 bis “regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”. Tali criticità attengono all’introduzione di un nuovo titolo edilizio che, sebbene in ambito speciale, può generare confusione, alla tempistica dettata ai Comuni nella fase di valutazione formale e tecnica delle domande, nell’analisi di coerenza rispetto ai propri strumenti urbanistici e programmatori, alla modalità di invio telematico della PAS completa di relazione ed elaborati progettuali. In ordine alla procedura semplificata di denuncia di impianto alimentato da FER, è necessario consentire l’efficace svolgimento della procedura, mediante adeguato potenziamento dell’ufficio dell’ente locale responsabile, supporto allo svolgimento delle valutazioni tecniche, previsione di meccanismi di gestione associata della funzione, in caso di comuni piccoli.

Titolo I – Finalità e obiettivi

Art. 2 (definizioni) lettera m) “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”

Si ritiene critica la proposta delle Regioni, il cui emendamento presentato in sede tecnica del 13 gennaio non è conforme con i dati raccolti abitualmente dalle amministrazioni comunali ed in loro possesso, discostandosi da quanto previsto dalla direttiva sull’efficientamento energetico.

Titolo II - Capo I Autorizzazioni e procedure amministrative

Art. 6 (procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

Comma 1 – sesto rigo, dopo le parole “del decreto legislativo n. 387 del 2003”, sostituire le parole “la denuncia di inizio attività per gli impianti è sostituita dalla” con: “**si applica la**”

Comma 2 – terzo rigo, dopo la parola “presenta” inserire “**al Comune, a mezzo cartaceo o in via telematica, almeno 30 giorni prima dell’inizio previsto dei lavori, una dichiarazione**”.

Comma 2 – alla fine del periodo aggiungere “**L’esercizio di tali funzioni e la gestione della procedura da parte del Comune può avvenire anche in forma associata**”.

Comma 3 – ultimo paragrafo, dopo le parole “Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni” inserire “**dalla data di ricezione della dichiarazione**”.

Titolo III “Informazione e comunicazione”

Art. 12 (Disposizione in materia di informazione)

Si ritiene opportuno prevedere un raccordo tra il GSE, titolare delle principali azioni di adeguamento informativo, e le amministrazioni comunali, tramite l’associazione di rappresentanza nazionale, in quanto i Comuni sono i soggetti più vicini alle tematiche presenti nei punti trattati dal comma 1. In particolare si segnalano una evidente sovrapposizione, alla lettera c), con la competenza comunale di pianificazione territoriale



e urbanistica, e l'assenza del "territorio comunale" nella raccolta di informazioni sulle buone pratiche prevista alla lettera d).

Come successivamente previsto al comma 2, dove il GSE stipula accordi con le autorità locali e regionali per elaborare programmi di informazione e sensibilizzazione, orientamento e formazione, si ritiene fondamentale sottolineare l'importanza delle amministrazioni comunali nell'opera di sensibilizzazione della cittadinanza e degli operatori che insistono sul territorio, potendo dispiegare buone pratiche e norme anche a livello privato. Per tale ragione l'Anci ritiene importante la definizione di un accordo in tal senso.

Capo III "Reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento"

Art. 20 (Sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento)

Sebbene si stabilisca che le infrastrutture sopracitate siano assimilate ad opere di urbanizzazione primaria, l'Anci evidenzia una criticità nella formulazione del comma 2, in quanto l'azione del Comune di verifica della disponibilità da parte di soggetti terzi ad integrare apparecchiature e sistemi di produzione da FER e da reti di teleriscaldamento e raffrescamento, in sede di pianificazione e progettazione o ristrutturazione di aree residenziali industriali e commerciali e delle reti di servizio pubblico relativo (tra cui di TLC) non prevede la definizione di procedure e modalità adeguate.

Inoltre l'esigenza di conoscere, mappare, integrare e raccordare infrastrutture e reti presenti nel suolo e sottosuolo comunale, non soltanto ai fini di ottimizzare interventi ma anche di economizzare spazi, è una questione ad oggi aperta e di particolare visibilità, che meriterebbe di essere ricondotta, per una trattazione adeguata, ad una sede istituzionale il più possibile allargata e trasversale a settori e soggetti, e adeguate risorse economiche per garantirne l'attuazione. Tali risorse devono essere intercettate a partire dal Fondo di garanzia istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico.

Riteniamo di rilevante importanza una eventuale funzione di pianificazione da parte del Comune delle reti di teleriscaldamento e raffrescamento, ma velleitaria se non accompagnata da una parallela dotazione di risorse.

Titolo V "Regimi di sostegno" Capo I "Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili"

Art. 22 (Meccanismi di incentivazione)

Comma 1: sostituire "entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012" con "**entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2013**".

La modifica è volta a consentire una transizione graduale che non determini un blocco nello sviluppo di nuovi progetti di impianti di produzione da fonti rinnovabili.

dopo il comma 9, inserire il seguente comma:

"10. Il valore minimo della forma di incentivazione comunque riconosciuta non deve essere inferiore a quanto garantito dal vecchio meccanismo di incentivazione diminuito del x%"



Art. 23 (Disposizioni transitorie e abrogazioni) - dopo il comma 11, inserire il seguente comma:

“12. Il valore minimo della forma di incentivazione comunque riconosciuta non deve essere inferiore a quanto garantito dal vecchio meccanismo di incentivazione diminuito del x%”

Si ritiene indispensabile prevedere una clausola di salvaguardia, in quanto l'attuale formulazione del decreto non permette di verificare se futuri meccanismi di incentivazioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili manterranno, miglioreranno o peggioreranno la situazione in essere. Tutto ciò comporterebbe un pericoloso arretramento delle attuali e nuove iniziative imprenditoriali nel settore delle energie rinnovabili producendo, nella migliore delle ipotesi, il blocco generalizzato degli investimenti. La soluzione più lineare per non correre il serio rischio di fermare gli investimenti nel settore è prevedere una norma di garanzia che assicuri un livello minimo di incentivo pari a livello assicurato dalla vigente normativa del x%.

comma 4, terzo rigo, eliminare le seguenti parole **“fino ad annullarsi per l'anno 2015”**.

La proposta di modifica e' resa necessaria per evitare il vuoto normativo che si verrebbe inevitabilmente a creare con il passaggio obbligato nel 2016 dal regime di certificati verdi ad un regime ancora ignoto, in quanto in attesa dei decreti attuativi di prossima emanazione nel 2011. Occorre pertanto prolungare l'obbligo di acquisto da parte del GSE dei certificati verdi invenduti per tutto il periodo residuo spettante agli impianti così incentivati e non azzerare la quota d'obbligo già a partire dal 2015.

comma5, quarto rigo, modificare le parole “il prezzo di ritiro dei predetti certificati e' pari al 70% del prezzo di cui al citato comma 148” come segue: **“il prezzo di ritiro dei predetti certificati e' pari all'80% del prezzo di cui al citato comma 148.”**

La modifica e' volta ad aumentare la percentuale di redditività degli investimenti, al fine di non mutare sostanzialmente o addirittura mettere in discussione la remuneratività degli impianti finanziati in accordo al presente schema incentivante.

Art. 24 (Cumulabilità degli incentivi)

Comma 2, lettera b) alla fine del periodo aggiungere **“solo per gli impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome, la soglia di cumulabilità è prevista fino al 60% del costo di investimento”**.

Titolo VI “Garanzie di origine, trasferimenti statistici e progetti comuni”

Art. 32 (Progetti comuni con Paesi terzi)

Comma 2 – dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:



“d) gli accordi di cui alle lettere precedenti sono promossi allorché si verifichi il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fino al 2018”.

Tale introduzione sembra maggiormente in linea con l'obiettivo di agevolare lo sviluppo delle FER nel nostro Paese, ponendo dei limiti alla possibilità di ricorso all'energia verde prodotta all'estero per adempiere all'obbligo di raggiungimento degli obiettivi italiani.

